

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altre che alla Redazione.

Dei beni detti comunali.

I beni che comunemente diconsi *comunali*, hanno dato in questo ultimo cinquantennio argomento ad interminabili questioni, di essenziali dubbiezze, a tale segno da volere incerto chi ne sia il proprietario, da volere che l'uso, o sia di tutti, o sia di pochi, da volere che l'uso sia onninamente arbitrario, ed anzi tale che gli utensili possano convertirlo in proprietà. Le quali incertezze crediamo nate da ciò, che risalendo l'origine di tali specie di beni a tempi remoti, ed essendo sotto l'impero di altra giurisprudenza e di altre leggi che non le moderne, ed essendo antichate siffatte leggi (e per le distruzioni, od incuria degli archivi soltanto tradizionali) e non curate o non credute le origini, si cerca solitamente ragione unicamente in astratti principi, o piuttosto nelle idee predominanti che vogliono altre condizioni di proprietà che non le antiche. Ed altra e potentissima causa degli effetti che si veggono crediamo di ravvisarla nella niuna o poca importanza agronomica che si danno a siffatti beni, ed alla commiserazione a favore di villici. E questo stato dei comunali fu, d'altra parte considerato dagli agronomi come gravissimo difetto, giudicando nullo il vantaggio da beni che senza regola, senza freno, senza coltura e senza cura sono goduti cumulativamente da molti, ed unico rimedio suggerirono la spartizione dei beni medesimi.

In questo litorale fino dal 1846 apposita ordinanza voleva regolato l'uso dei Comunali dei pascoli, dei prati, dei boschi, avendo a proponimento di lasciarne l'uso soltanto secondo necessità individuale, e di convertire in comune beneficio il migliore prodotto di quelli.

Ci è accaduto di vedere il così detto Privilegio della Desena di Monfalcone dell'anno 1747, ossia la investitura dei beni comunali fatta dal Principe Veneto mediante il Magistrato dei Provveditori ai beni Comunali. Lo diamo come è, lasciando ai benigni lettori le considerazioni che naturalmente si presentano.

Comun della Desena di Monfalcone Terr.o di Friul.

Noi Andrea Renier, Marc' Antonio Diedo, e Gio. Franc.co Barbarigo Provved.ri sopra li Beni Comunali.

Uditi gl' Intervenienti della Desena di Monfalcone

Territorio di Friul esponenti esser stato dal Comune medesimo smarrito l'autentico suo Privileggio concessoli da Predecessori Nostri in ordine a Publici Sovrani Decreti; onde abbiamo di novo tolto per mano il loro catastico, et avevmo trovato posseder li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, sicchè restano del tutto separati dal Terreno de Particolari confinanti, quali consignamo a Voi huomini del predetto Comun, perchè li habbiate a godere unitamente in Comun Pascolo, et a uso di Pascolo facendo ubertoso il Paese, et allevando degli Animali, sicchè tutti Voi abbiate a sentire con la munificenza di Sua Serenità il beneficio insieme di detti Comunali, con l'infrascritte però condizioni, che tutti li Beni, che si trovasse a Bosco sian conservati in legni buoni per la Casa dell' Arsenal, et il resto in alcun tempo mai non possa esser da Voi affittato, livellato, permutato, o in qualsivoglia altro modo alienato in alcuna minima quantità per qualsivoglia occasione, o sotto qualsivoglia pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come fuori del Vostro Comun; Medesimamente non possa alcuna minima parte di detti Comunali esser arrata, ne coltivata, ne sopra quelli esser lasciata far alcuna escavazione, ne alcuna fornasa di Calcina, o Pietre da qualsivoglia persona così del Vostro Comun, come fuori sotto pena a Voi huomini predetti della privazione per anni X. delli d.ti Beni Comunali, et a chi torrà ad affitto, ovvero livello, arrerà, permuterà, o altrimenti goderà in uso particolare di d.ti Beni, et contra li ordini prefatti de Ducati Trecento per cadauno, et cadauna volta; Un Terzo della qual pena sia dell' Accusator; un Terzo di quelli, che faran l'esecuzione, et l'altro Terzo della Casa dell' Arsenal; dovendo però Voi huomini del detto Comun d'anno in anno dalla Festa di S. Giorgio sino a S. Michele, se così parerà alla maggior parte della vostra Regola, bandir per far fieno, la Terza parte del detto Pascolo, et far, et rinnovar d'anno in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogni anno le sorti, e non altrimenti perchè alcun non possa mai appropriarsi una minima parte di detti Comunali, non potendo nel mezzo di essi far alcun fosso, o altro segno di divisione; con dichiarazione, che li fieni di dette prese siano goduti dalli Contadini, e Colloni, cioè Massari, et Repetini, o Brazzenti, che hanno loco, e foco in detta Villa, ma non da quelli, che habitano fuori di detta Villa; ne meno dalli Patroni delli Terreni, se però non facessero Boaria, sia in obbligo quel Meriga, che de tempo in tempo si troverà nel Carico, quando occorrerà, che sia contravenuto in alcuna minima parte a quanto è predetto, che da con-

finanti, o da qualsivoglia altra persona sia fatta alcuna usurpazione, ovver' intachi, usurpando, ovvero viciando Confini di detti Comunali, et etiam strade pubbliche de volta in volta, dovrà venir nel Nostro Magisto a denontiar dette usurpazioni, et intachi sotto quelle pene istesse, che è tenuto denontiar le Risse, che seguono col sangue del Vostro Regolato, et questo tante volte, quante mancherà di eseguire, quanto è predetto. Et perchè il presente Nostro Documento sia conservato, et non habbia per qualche accidente à smarirsi, Volemo, e così vi commettimo che sia da Voi del Comun non potendovi valer di questo in alcuna occasione, se non dalla semplice Copia con obbligo al Meriga sotto le pene soprascritte di farlo leggere, et publicar ogni anno sopra la Vostra Regola il giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima.

Una Comugna Montuosa si pascola, e sega, et vi è molta difficoltà con Imperiali per li Confini, che si robano il Fien, si menano via li Animali, et si arra da Schiavi in alquanti lochi sul Confin di . C. 1327. q.ti — T.e 48.

Confina a mattina l'Imperio, a Mezzodi il Paludo di S. Anto et del Diserto, à Sera il Domo da Trieste, m. Piero Bevilacqua, il Domo da Trieste et Tomaso Martinus, Sig.ri Civrani, la Madonna de Fojan, le Julis, et il SS.mo Sacramento de Monfalcon, Bernardin Rodolo, Chiesa di S. Giacomo, Perrin da Dobbia, Sig. Zan Batt. a Pizzoni, Sig. Dionise Mirandola, m. Vincenzo Scarlich, et Bortolo Brodito, Chiesa di S. Michiele, Eredi di Zablotz, Claris.mi Salamon, Sg. Paolo Boemo, S. Pollo a monte Isepe Zorco, le Comugne di Vermejan, e Cole salvis.

Item un Paludo ditto Palù Pizolo, Palù delle Fontanazze, et il Palù del Molin si pascola, et parte si sega sottoposto alle acque . C. 273. q.ti — T.e 2.

Confina a mattina il Palù della Posta Ser Piero Urban, Sig. Gerolamo Valentini, Sig. Pietro Urban Palù di Bestrigna, Sig. Andrea Tonin, Bernardin Rodolo, Claris.mo Sig. Domenego Boldù, Sig. Perin Julis; a sera Claris.mo Sig. Gerolamo Salamon, ora Mendicanti da Venezia; a monte il Sig. Franco Mazzorana di quelli del Domo. Zan Batt. a Bonavia, salvis.

Item un Palù di Fontanelle, Palù di Rabiz, et il Deserto, quali si segano, e pascolano, et in alcuni per il fango non cavano alcun Costrutto con il montesel di S. Antonio. C. 510. q.ti — T.e 25.

Confina la mattina l'Impero; a Mezzodi la Marina; a sera l'acqua del Molin, il Sig. Vincenzo Scarlich, Giesia di S. Antonio, l'usurpo

del Claris.mo Diedo m. Vincenzo Scarlich, S. Zorzi, Eredi del Civran, Sig. Franco Zanetin, Eredi del Sig. Civran, et Tomaso Martinus, Padri di S. Pietro Martire di Muran, il Domo di Trieste, a monte li monti da Monfalcon, salvis.

Item un'altra Comugna detta della Mandria Pascoliva bona di C, 16. q.ti 1. T.e 15.

Confina a mattina li R. R. di Padri di Muran; a Mezzodi m. Zan Batt. a Pizan, Eredi di Civrani; a Ponente C. Tomaso Martinus dito Braghessa, Sig. Vincenzo Scarlich o Eredi di Civrani; a monte d.ti Eredi, il Sig. Rettorio Can. o salvis.

Item un'altro Paludo chiamato li Fontanazzi Pascolivi, e si sega di C. 217. q.ti 3. T.e 289.

Confina a mattina il Palù di Ribiz; a Mezzodi la marina; a sera il Canal delle Fontanazze; a monte il Sig. Franco Zanetini loco di Molin usurpato, et l'acqua del Molin; salvis ecc.

Item un altro pezzo di Paludo detto il Palù della Posta da Pascolar, et segar de Strami, e Fien C. 256. q.ti 2. T.e 127.

Confina a mattina il Palù dei Fontanazzi; a Mezzodi la Marina; a sera il Fiume della Mad. na Marciliana, li Colai, m. Anto Pelegrini, Stefano Benici, a monte Zuanne Furlanetto, Eredi di Biasio Cipilini, i Rizi di Monfalcon, Sig. Vincenzo Scarlich, l'usurpo del Claris.mo Diedo, salvis ecc.

Item una pezza di Comugna detta l'Armentarezza Pascoliva de . C. 1. q.ti 2. T.e 82.

Confina a mattina Eredi di Civrani, la ragion di S. Michiele, Eredi di Ciprini; a Mezzodi la via Comuna; a sera Griguolo di Rizzi, Eredi del Civran; a monte la via Comune, salvis ecc.

Item una Mlacha da Strame grosso, con un poco di Comugneta da un Capo di C. 1. q.ti 2. T.e 117.

Confina a mattina m. Lissandro Tartaro; a Mezzodi m. Stefano Benesi, m. Franco Zanettini, la Mad. na Marciliana, Toni Ciprian; a sera la via Comuna; a monte Lissandro Tartaro, m. Franco Zanettini, Federico Plateo, salvis ecc.

U S U R P I.

N. 1. I Munari del Claris.mo Sig. Jeronimo Salamon ha usurpà nella Comugna detta il Pantaniazzo

del Molin con un Orto, e Pianta C. — q.ti — T.e 297.
 N. 2. Il Sig. Fran.co Zanet-
 tini usurpa nella Mlacha Paludo C. — q.ti — T.e 210.
 Li Munari usurpano in detto
 loco Pradi confina con il detto C. 6. q.ti — T.e 70.

Dalli quali soprascritti Beni Comunali si detraze l'in-
 frascritte vendite come segue: cioè 1648. 20 Zug.o C.
 183. q.ti 1. T.e 114. al N. S. Gerolamo Priuli. 1661. 15.
 Marzo C. 183. q.ti 1. T.e 114. a D.a Isabetta Scaramuza,
 in data 26. Settembre C. 183. q.ti 1. T.e 114. alla Fam.a
 del q.m S. Giacomo da Rinati, et li Restanti tutti consi-
 gnamo a Voi Comun, et huomini del soprad.to Comun,
 salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni, con altre
 Ville, e quelle d'altre Ville con Voi, e senza preg.o delle
 ragioni Publiche sopra altri Beni non denontati, non cas-
 sativi, non espediti, o che per qualche altro accidente
 restassero occulti, ovvero fossero contentiosi.

Data dal Mag.to Nostro de Prov.ri sopra Beni Co-
 munal li 19. Febbraro 1747.

Andrea Renier Proved.r

Gio. Fran.co Barbarigo Proved.r

Loco + Sigilli.

Gio. Ant. Obusida Nod.o

SAGGIO

*Dell' antica Storia Civile, Ecclesiastica, Letteraria, delle
 Arti e del Commercio della Provincia del Friuli in due
 ragionamenti.*

(Dalla Nuova Raccolta d' Opuscoli Tomo 22.)

RAGIONAMENTO I.

Bello ed interessante argomento al mio presente
 discorso, ornatissimi accademici, somministrano i costumi
 degli antichi abitatori di questa regione, che oggidì Friuli
 si appella. Io non dubito punto, che il mio ragionare di
 tal materia non abbia a riuscirvi gradevole. Imperciocchè
 ricercando io gli accennati costumi verrò a dimostrarvi,
 quali fossero di que' nostri antichi il genio, le usanze, la
 religione, il governo, la lingua, le scienze, le arti e il
 commercio, le quali cose oltre a' lumi importanti, che per
 la cognizione di que' tempi da esse ritrar si possono, ci
 porranno ancora dinanzi la veduta assai dilettevole di uno
 per così dire nuovo paese. E se cercansi avidamente, e
 con piacere si accolgono somiglianti notizie di lontani
 popoli, che non hanno, e neppur ebbero mai relazione
 alcuna con noi; ciascuno di leggieri ben vede di qual
 maggiore premura e diletto riuscir debba l'informarsi di
 quelle genti, ch'ebbero la istessa patria che noi, che
 vissero in questo paese medesimo, e che in esso lascia-
 rono degl' insigni monumenti, che ancora lo illustrano.
 Ma prima di passare innanzi si vuole avvertirvi: I. Che

non è mio intendimento di farvi in oggi parole de' co-
 stumi di tutti i vetusti abitanti di questa regione, ma di
 quelli solamente, che vissero nel tempo, che passò dalla
 fondazione di Aquileja sino a quando essa città venne
 dagli Unni distrutta, e che forma lo spazio di secento e
 più anni. Il che chiaro apparisce a chi rifletta, che si
 fondò Aquileja come abbiamo da Livio 1) nell'anno di
 Roma 573, cioè 181, prima della volgare Era cristiana,
 e che avvenne la rovina di lei nell'anno 452 dell' Era me-
 desima. II. Che mi riservo a favellare in altro discorso
 di quelle costumanze degli abitanti suddetti, che nel pe-
 riodo di tempo alla cristiana religione appartengono. Il
 che ora per più ragioni non mi parve bene di fare, e
 principalmente per non mettere insieme con le supersti-
 ziose e ridevoli cerimonie della gentilità i sacri dogmi,
 e le santissime pratiche del cristianesimo.

I. Per procedere con buon ordine fa di mestieri,
 che prima d'altro io richiami alla vostra memoria quali
 sieno di questa nostra provincia l'ampiezza, e i confini.
 Voi già sapete, che la compongono non solo le spaziose
 pianure, che stendonsi dalla Livenza sino al mare Adria-
 tico, ma i colli altresì, ed i monti, cioè le Alpi Carniche,
 o Giulie, che in gran parte eziandio la circondano. E
 sapete pure, che le sono confine al Settentrione il Ti-
 rolo e la Carintia, al Mezzogiorno il mare Adriatico, al-
 l'Oriente la Carniola e'l Carso, e all'Occidente la Mar-
 ca Trivigiana. Onde molto bene ce la descrisse uno 1)
 de' nostri poeti in tal guisa contando:

Siede la patria mia tra 'l monte, e 'l mare
 Quasi teatro ch'abbia fatto l'arte
 Non la natura a' riguardanti appare,
 E 'l Tagliamento l'interseca, e parte.
 S'apre un bel piano, ove si possa entrare
 Tra 'l Meriggio, e l'Occaso, e in quella parte
 Quanto aperto ne lascia il mare, e 'l monte
 Chiude Liquenza con perpetuo fonte.

Ma chi abitava questa regione quando da' Romani
 si eresse Aquileia? Lo impariamo da Livio 2). Narra e-
 gli, che penetrato uno stuolo di Galli nella Venezia non
 lungi dal luogo, ove fu poscia Aquileja, pose mano a
 fabbricare una picciola città. E soggiunge inoltre, che i
 romani, cacciati que' Galli, e distrutta la loro città, ivi
 d'appresso stabilirono una colonia, che da essi nominossi
 Aquileja. Ora se nella Venezia era il terreno, ove si
 fabbricò Aquileja, ne viene per conseguenza, che allora
 pure la suddetta nostra regione nella Venezia medesima
 si comprendesse, e che però popoli Veneti la abitassero.

Antichissima gente, come chiamolla Polibio, 4) era-
 no i Veneti. Si crede con l'autorità di Cornelio nipote
 riferito da Solino, 5) ch'eglino di l'adagonia venissero
 in Italia, e si avvisano alcuni, che in questo viaggio con
 Antenore si accompagnassero. Perciò forse li disse Ca-
 tone 6) di stirpe Trojana. Occuparono essi quell'ampia

1) Lib. 39. Cap. 34.

2) Erasmo di Valvasone.

3) Lib. II. pag. 105.

4) Cap. 45. Orat. de Illo.

5) Polyhist. Cap. 44.

6) Ap. Plin. Lib. 3. cap. 19.

parte d'Italia, che stendesi dall'estremo confine dell'Istria sino al fiume Adda, e che però dal nome loro Venezia chiamossi 1).

Non mancherà forse chi opponga scriversi da Livio, 2) che Aquileja si fondasse nel territorio de' Galli, o sia de' Carni, che Plinio, 3) e Tolomeo 4) ivi altresì la ripongono, e che fuori della Venezia la dice Strabone. 5) E non mancheravvi pure chi quindi inferisca, che Carni e non Veneti fossero allora di questa regione gli abitatori.

Prima di rispondere a queste obiezioni ricercar conviene chi fossero i qui nominati popoli Carni, e donde provenissero. Crede Enrico Palladio, 6) ch'essi stati sieno una Colonia di Etruschi, e che dal nome di Crano, che fu al dire di lui uno degli antichi Re dell'Etruria, si abbiano eglino con un leggiero trasponimento di lettere formato il nome di Carni. Non si accorda con il Palladio Filippo 7) del Torre dottissimo Vescovo d'Adria, il quale suppone che i lodati popoli, e la loro denominazione derivino d'altronde. E meritano bene di essere qui eccennate le conghietture ingegnose, che a rischiarare questo oscuro punto della nostra Storia da lui si propongono. Osserva egli, che Apolline per l'arte sua di predire il futuro si acquistò appresso de' Greci prima ancora della guerra di Troja il soprannome di Carneio, e che in di lui onore, Sacerdoti appellati Carnei, e Feste nominate Carnee s'instituirono. Osserva in oltre, che la religione de' Greci, e le sacre loro istituzioni erano in gran parte comuni a' molti popoli dell'Asia, e specialmente a quelli della Frigia. Quindi egli conghietture, che i Trojani, ed i Veneti popoli della Frigia medesima, poichè giunsero a stabilirsi nella regione, che poi si chiamò Venezia, dimostrar volendo la loro gratitudine ad Heleno figliuolo di Priamo, Augure insigne, da essi con piccola variazione di lettere appellato Beleno, il quale, come suppone egli, loro ne predisse l'acquisto, lo venerarono come un Nume chiamandolo Apolline Carneio. E in di lui onore Carnea denominarono una parte del paese da essi acquistato; e però quelli tra loro, che in essa fermaronsi ad abitare, Carnei, o Carni si dissero. Ed avvalorare queste sue conghietture mostrando, che altrettanto si fece da que' Veneti e Trojani, che passarono nel tempo medesimo a conquistare una porzion delle Gallie. Imperciocchè da questi ancora prestossi culto ad Heleno o Beleno, a cui per avventura eglino pure attribuivano la felicità delle loro conquiste, e vi fu altresì fra loro un paese detto *Carnutum*, ove d'ordinario risedevano i Sacerdoti del lodato Nume Beleno.

Altri poi vuole, che dalle Gallie provenissero i no-

stri Carni. Molto veramente furono le trasmigrazioni dei Galli, che ci vengono anche da Livio 1) descritte. Sono celebri quelle, che avvennero sotto la direzione di Beloveso, e di Sigoveso. Tra i varii popoli, che abbandonarono in quell'incontro le Gallie, si notano dal suddetto Storico anche i Carnuti. Beloveso condusse i suoi nell'Italia, ed accennansi dallo Storico medesimo i luoghi, ch'eglino ivi occuparono. Sigoveso all'incontro penetrò nella Selva Ercinia, ma Livio non ci menziona i paesi, che acquistarono i Galli da lui condotti. Credesi, che si spargessero per la Germania. E pare, che Cesare 2) lo confermi ove scrive: "Fuit antea tempus cum Germanos Galli virtute superarunt, ac propter hominum multitudinem, agrisque inopiam trans Rhenum Colonias mitterent". Anche Tacito 3) chiama nazioni Galliche gli Elvezii, e i Boi, o Boemi. E sono d'avviso molti valenti Geografi, che fossero Galli d'origine i Vindeccii, ed i Norici, e che la celebre Città di Carnunto nella Pannonia superiore dovesse l'origine e'l nome a' Carnuti, da' quali pure vogliono derivati i Carini, o Caritni, onde la Carintia, e la Carniola presero il nome, e in fine anche i Carni, 4) che abitarono in questa regione. Ora lasciando che di queste varie opinioni sopra il nome, e la derivazione de' Carni segua ciascuno quella, che più gli aggrada, noi ci faremo a rispondere alle obiezioni, che sopra notammo, e accennaremo insieme come, ed in che tempo essi Carni qui si annidarono.

Osserviamo in primo luogo, che dove scrive Livio essersi Aquileja fondata in *Agro Gallorum*, si vuole intendere nel paese, che da essi Galli o Carni fu un tempo occupato, mentre dall'istesso Livio s'impara, che quando avvenne la suddetta fondazione d'Aquileja, eglino più non lo occupavano. Perciocchè dopo aver lui riferito nell'anno 568 della fondazione di Roma la venuta di que' Galli nella Venezia, ci narra poi subito, che i Romani dalla medesima li discacciarono. Onde nell'anno 569 di Roma, in cui fu creta Aquileja, non erano nella Venezia essi Galli, e neppure vi furono molti anni dappoi, come ora con Livio medesimo io verrò dimostrandovi. Racconta il lodato Storico, che la nuova Colonia Aquilejese temendo delle incursioni degl'Istri, e degli Illirici ricorse nell'anno 583 a' Romani per essere di maggiori forze munita, riferendo a' medesimi, che il Console Cassio partitosi da Aquileja si era per l'Illirico condotto in Macedonia. Il che sulle prime durarono i Romani fatica di credere avvisandosi essi, che il loro Console fosse piuttosto andato a far la guerra a' Carni per avventura o agl'Istri. Dalla qual narrazione raccogliasi, che neppure a quel tempo fosse da' Carni abitato il territorio Aquilejese. Anzi ch'eglino dimorassero ancora su' monti lo indica il ve-

1) Venetia non solum in paucis insulis, quas nunc Venetias dicimus, constat, sed ejus terminus a Pannoniae finibus usque Adduam fluvium protelatur. Paolo Diacon. de Gestis Langobardorum Lib. II. cap. 14.

2) Lib. 39. cap. 34.

3) Lib. 3. cap. 18.

4) Lib. 3. cap. 1.

5) Lib. 5.

6) Hist. Forojul. Lib. 2.

7) Dissert. de Belleno pag. 287. et seq.

1) Lib. V. cap. 34 e 35.

2) De Bello Gal. Lib. 6.

3) De moribus Germanorum.

4) Si conferma questa opinione, e si convalida grandemente con un Frammento dei Fasti Trionfali scoperto in Roma l'anno 1583, e riportato negli Annali dal Pighio nel Tom. 3. pag. 56 in cui leggesi: M. AEMILIUS. M. F. L. N. SCAVRVS. COS. A. DE. GALLEIS. KARNEIS V. C. A. 639.

derli nell'anno seguente, cioè nel 584 di Roma annoverati dallo Storico medesimo tra que' popoli, che a quella stagione l'Alpi abitavano. Gente Alpina chiamolli pure il Compendiatore 1) del qui menzionato Storico all'anno di Roma 636. E sembra assai probabile, che continuassero ad abitare le Alpi fino dopo l'anno di Roma 639, non permettendo di crederli prima stabiliti nella Venezia le guerre, che proseguirono a far loro in questo frattempo i Romani, da' quali appunto nel suddetto anno 639 si accordò l'onore del trionfo a M. Emilio Scauro 2) per le vittorie da lui riportate sopra di essi Carni. Onde poichè fu eretta Aquileja quasi un secolo trascorse, come da quanto fino qui si è detto può ciascuno raccorre prima che i Galli, o Carni ad abitar venissero il territorio di lei, nè vi vennero se non quando piacque a' Romani. *Sub radicibus Alpium*, così in conferma del nostro discorso ragiona il dotto Cluverio, 3) "nunquam Carni incolere, antequam eis a Romanis (neque enim per vim, atque arma heic eripere quidquam ipsi Carni potuerit) pars Veneticæ Orae inter Tilavemptum, et Formionem amnes attributa fuit". Passarono in tal guisa i Carni ad occupare, come seguendo Strabone c'insegna il lodato Cluverio, quella parte della Venezia, ch'era tra l'Alpi e'l Tagliamento, unendosi a' popoli Veneti della medesima, e tra loro meschiandosi. E però a' tempi, di cui ora parliamo riguardando, Strabone, Plinio, e Tolomeo collocarono Aquileja fuori de' confini della Venezia, cioè di quella Venezia, la quale, occupato da' Carni il poc' anzi nominato terreno, da' Veneti solamente abitavasi, e di cui verso Tramontana era confine il Tagliamento, 4) ma non già dell'antica, e più ampia Venezia, che si stendeva fino all'Alpi, anzi sull'Alpi istesse, poichè anch'elleno, come abbiamo da Ammiano 5) Marcellino, erano dagli antichi appellate Venete. E questa verità ci confermano le divisioni, che in vari tempi fecero dell'Italia gl'Imperatori

1) In Epitom. Livian. leggesi al suddetto anno di Marzio Proconsole: *Sarnos*, cioè *Carnos*, come emenda il Cluverio, *gentem Alpinam expugnasse*.

2) Si veggia quel Frammento dei Fasti Trionfali da noi sopra nelle note riferito, che fa di ciò indubitata testimonianza.

3) Ital. antiq. Lib. I. cap. 17. pag. 132.

4) Non è da tralasciar di notare come con la sopra accennata opinione del Cluverio, che mette il Tagliamento per confine del paese abitato da' Carni nella Venezia, non tutti convengono gli Eruditi. È d'avviso il Sigonio (de antiq. Jur. Italiae lib. I. c. 25) che il suddetto paese dei Carni non si stendesse oltre il fiume Natisone. Per contrario l'Alberti (nel suo Ducato del Friuli car. 482) l'Asquini (Notiz. del Ist. del Friuli car. 17), ed altri gli attribuiscono tutto quell'ampio tratto, ch'è tra il Timavo, ed il Sile. Io lascierò, ch'altri ricerchi quale di queste opinioni più al vero si accosti, e che quindi ci faccia con chiarezza conoscere, se i Carni medesimi, oltre la parte montana del Friuli, la quale oggidì pure dal loro nome si appella Carnea, o Cargna, abbiano ancora o tutto, o in parte il di lei piano occupato.

5) Lib. 31, ove si ha che le Alpi Giulie "Venetas appellabat antiquitas".

Augusto, Adriano e Costantino trovandosi in ciascheduna di esse annoverata tra le Città Venete anche Aquileja. Nè si lasciò di continuar a riporla nella Venezia anche ne' tempi, che in Italia dominarono i Goti e i Longobardi. Si veggia in conferma di ciò la Novella 29, dell'Imperatore Giustiniano, 1) e si veggano pure Giornande 2) e Paolo Diacono, 3) che ad essa Città assegnano ancora la splendida prerogativa di Capo, e Metropoli della Venezia medesima.

Da tutto ciò chiaramente riluce, che nello spazio di tempo, di cui ci siamo prefissi di ragionare, questa nostra provincia sempre appartenne alla Venezia, e che pur sempre popoli Veneti la abitarono. Nè dia fastidio di trovarvi in essa de' Carni, poichè questa gente da che venne ad abitarla, essendosi tra Veneti meschiata, e unita a loro, un medesimo popolo con essi formava. E forse dal vero non si allontanerebbe chi in oltre asserisse, che fossero i lodati Carni ancora di Veneta origine. Imperciocchè attenendosi o all'una, o all'altra delle due più verisimili opinioni circa la loro derivazione, cioè, o si credano essi provenuti dal Paese di Chartres, o *Carnutum*, dove è noto, che si sparsero que' Veneti, che dopo la rovina di Troja passarono dall'Asia a stabilirsi nelle Gallie, o tengansi derivati da quella gente, che venne con Antenore in Italia, in qualunque modo la origine loro sempre Veneta ci comparisce.

II. Ora è a dire, qual fosse il governo con cui queste genti si dirigevano. Conghiettura il Ch. Maffei, 4) che poco prima della seconda guerra Punica, la quale cominciò l'anno di Roma 536, e prima della nascita di Nostro Signore 218, passasse la Venezia sotto il Dominio Romano. Ebbero in costume i saggi Romani di rendersi i soggiogati popoli amici; e interessati nella conservazione della Repubblica accomunando loro, o tutte, o in parte le Romane prerogative. Quindi troviamo, che ad alcune Città si conferì il gius Latino, condizione di cui era, siccome abbiamo da Asconio, 5) che chiunque nelle Colonie sostenuti avesse i primi uffizi, cioè a detta di Strabone, 6) la Edilità, e la Questura, conseguisse la Cittadinanza Romana, che altre furono esentate dall'aver preside, o governatore, in che il gius Italico principalmente consisteva, e che finalmente altri si ammisero alla Cittadinanza Romana.

Come dunque passò la Venezia sotto i Romani non godendo ella che del gius Latino, il Preside della Gallia Cisalpina, in cui essa si comprendeva, ebbe la direzione di lei. Gallia Cisalpina chiamavano gli antichi Romani quella porzione d'Italia situata tra il Rubicone e l'Alpi,

1) Parlandosi in questa Novella dei Paflagoni si dice, che questa gente "magnas Colonias deduxerit, et sedes in Venetiis Italicorum fixerit, in quibus est Aquileja".

2) De rebus Geticis cap. 42, in cui leggesi: Atila prima aggressione Aquilejensem obsedit civitatem, quæ est Metropolis Venetiarum.

3) De Gestis Langobard. Lib. II. cap. 14 ove "Hujus Venetiae Aquileja Civitas exstitit caput".

4) Veron. Illustr. Lib. II. car. 32.

5) Lib. 43.

6) Lib. 4.

avendo loro per un tempo usato di dar nome d'Italia a quella sola parte di essa, che si stendeva fino al Rubicone, perchè questa solamente godeva allora del gius Italico, e della Romana Cittadinanza. Ma poichè Augusto, secondo che scrive il Palladio, 1) estese, o come altri con più ragione si avvisa, confermò alla Gallia Cisalpina queste prerogative, che Giulio 2) Cesare più anni avanti aveale già conferito.

3) "Tutto il bel paese,"

"Che Apennin parte, e l' mar circonda, e l' Alpe,"

ebbe anche in legale senso e politico il nome d'Italia, e sippure d'Italica condizione divenne. Quindi la Venezia, e per conseguenza eziandio questa nostra Regione non ebbe più preside, che la dirigesse, e però fino d'allora le nostre Città, o Colonie, vale a dire Aquileja, Concordia, Forogiulio, ed altre se ve n'erano, coi propri loro Magistrati si governarono. E il trovare ciascuna di esse Colonie ascritta ad una delle Tribù, in cui era diviso il popolo di Roma, cioè alla Tribù Velina Aquileja, alla Claudia Concordia, ed alla Scapzia Forogiulio, fa indubitata 4) fede, che la Cittadinanza Romana da loro goduta fosse un gius di suffragio. Imperocchè quando conferivasi ad una Città tal sublime prerogativa le si assegnava altresì nel tempo stesso una delle suddette Tribù, affinchè i Cittadini di lei essendo in Roma, non vagamente ma nella Tribù assegnata convenissero per dare il voto loro. Non è da omettere, che due delle Tribù assegnate alle nostre Colonie, cioè la Scapzia, e la Velina, enumeravansi in Roma fra le Tribù Rustiche vale a dire fra le più nobili, imparando da Plinio 5) essere state appresso i Romani assai più onorate, ed in pregio le Tribù Rustiche, che le Urbane. E in oltre come abbiamo da Tacito 6) ottennero esse nostre Colonie anche il gius degli onori, cioè furono i Cittadini loro fatti capaci di sostenere in Roma le dignità, nel che consisteva il compimento della perfetta Cittadinanza Romana. Onde ebbe anche questo paese de' Soggetti, che salirono in Roma ai supremi gradi. Due per esempio ce ne ricordano le nostre antiche iscrizioni, ed amendue di Concordia, l'uno de' quali fu in Roma Pretore, e l'altro Preside di qualche provincia, il cui nome non vi si esprime. E ricaviamo da Dione, 7) che Cornelio Gallo insigne Poeta di Forogiulio comandò

1) Hist. For. Lib. 5.

2) "Caesar Gallis, qui cis Alpes trans Padum incolabant quod suo sub imperio fuissent, Civitatis jus dedit." Dione Lib. 4, num. 36 della Ediz. di Hermano Samuele Reimar.

3) Petrarca. P. I. Son. 113.

4) "Tandem etiam cum Romani Italos in societatem Civitatis recepissent, placuit eodem honore dignari Gallos Cisalpinos, et Venetos, omnibusque Italorum, et Romanorum nomen tribuere." Strabone Lib. 5, pag. 210.

5) Lib. 18, cap. 3.

6) An. II. c. 23.

7) Lib. II. pag. 449, e 455, ediz. di Giovanni Leuncler.

in Egitto a più Legioni, e che fu egli il primo Preside Romano, che quell'ampio Regno governasse.

Voi sapete, o Signori, che le Romane Colonie erano quasi "piccoli simulacri, 1) e sembianze," di Roma, e che tutte adopravansi quanto più loro era possibile di uniformarsi alla medesima, e di conservare gli stessi uffizi, e lo stesso civil sistema di lei. Onde voi avreste veduto in ciascheduna di esse nostre Colonie una piccola immagine del governo di Roma. Nominavano anch' elleno il loro Comune Repubblica, e siccome in Roma la principal divisione era in Senato, e in popolo, così nelle medesime in Decurioni, e in Plebe, ovvero in Ordine, e in Plebe. Poichè il consesso de' Decurioni indicavasi ancora con la sola parola di *Ordine*. Parlando Latino 2) Pacato dei Decurioni di Emona chiamolli *cospicuos veste nicea Senatores*. E così pure più altri Scrittori 3) li nominarono. S' impara da Cicerone, 4) che cento erano i Decurioni di Capua, altrettanti e più ne avranno forse avuti tutte le grandi Città. Ornamenti e insegne particolari aveano essi Decurioni. Si menzionano gli *Ornamenti Decurionali* in antica Iscrizione esistente in Aquileja. Ed in altra pure antica Iscrizione riferita dal Maffei 6) si legge, che ad un benemerito Cittadino Veronese essi Ornamenti Decurionali si conferirono. Da quest' Ordine dipendeva la somma del governo, e la direzione generale delle pubbliche cose. Ci ricordano ancora i nostri vetusti marmi "l' Ordine e la Plebe di Concordia, la Repubblica Aquilejese, i Decurioni, e l' Ordine di Aquileja," che intitolavasi "splendidissimo."

Aveano in oltre esse Colonie de' Cavalieri, cioè di quelle persone, che tenevano come a Roma il Cavallo dal pubblico, e che per facoltà stavano di mezzo tra il popolo, ed il Senato. Tre di quest' Ordine, cioè uno appartenente alla Colonia di Concordia, e gli altri due a quella di Forogiulio, ci esibiscono le nostre Lapide, in cui leggesi pure menzionato, secondo il costume, il loro pubblico Cavallo, ch'era il distintivo della lor condizione. Non ammettevansi ai due qui mentovati Ordini che persone scelte e facoltose. Onde ebbe a dire Giustiniano, 7) che gli antichi Ordinatori del Romano Impero aveano unito assieme in ogni Città i nobilmente nati componendo di essi "a ciascheduna il Senato suo, da cui le pubbliche cose amministrar si dovessero. E si trova ordinato dalla Legge 53. "De Decurio, del Codice Teodosiano, che si eleggano Decurioni, o Senatori solamente quelli, "quos ad Decurionum subeunda munera splendidior fortuna subvexit." Non conseguivasi però il cospicuo grado di Decurione, se non da chi avea nel pubblico censo, come insegna Plinio 7) secondo, cento mila sesterzii di facoltà,

1) "Propter amplitudinem majestatem que Populi Romani, ejus istae Coloniae quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur. Aulo Gellio Lib. 16, cap. 13.

2) In panegy. ad Theodosium.

3) Si vegga Cicerone nella seconda, e quarta Verina. Tacito Annal. 13, cap. 48.

4) Agraria 2.

5) Ver. Illustr. car. 353.

6) Novel. 38.

7) Lib. I. epist. 19.

che formano 1) oggidì la somma di due mila e cinquecento Filippi. Il Censo poi de' Cavalieri delle Colonie chiamati da Giuvenale 2) Cavalieri Municipali dovette essere la metà minore di quello ora menzionato de' Decurioni, poichè anche a Roma il Censo Equestre 3) dal Senatorio Censo in tal guisa variava. Ma oltre gli accennati beni per esser descritto nell' Ordine Equestre faceva d'uopo altresì, come abbiamo dall' altro Plinio, 4) d'essere d'ingenui natali, e può aggiungersi ancora di onesto costume. Ritornavano tanto questi, che quelli a mischiarsi con la plebe, qualora fossero ad essi venute meno le facoltà, non avendo voluto i saggi Romani, che persone sfornite di virtù 5) e di ricchezze avvilissero la nobiltà, e i posti a lei destinati. E ciò non si fece senza avveduto consiglio. Imperocchè collocandoli tra la plebe si apriva loro la strada di appigliarsi a qualche onorato mestiere onde riacquistar potessero le perdute sostanze, e quindi

1) Piccola moneta d'argento era il Sesterzio, che valeva la quarta parte del Denajo Romano. Fu il Denajo Romano moneta pure d'argento dell'odierno valore di venti soldi Veneti. Esso importava dieci Assi, e però fu detto "Denarius". La metà del medesimo valendo cinque Assi chiamasi "Quinarius", e la quarta parte, che importava due Assi e mezzo, si disse "Sestertius". Ne' libri degli antichi Scrittori, e in vetuste Iscrizioni si trova soventi fiate indicato il Sesterzio con le seguenti note H. S. Poichè segnandosi due Assi dalle due unità legate insieme, e mezzo Asse dalla S. ivi unita, venivano a indicarsi "duo Asses, et Semis tertius", ch'era appunto il valore della moneta, di cui parliamo.

2) Sat. 8. vers. 237.

3) Ottocento mila Sesterzj, cioè in oggi venti mila Filippi formavano in Roma il Censo de' Senatori, che poi da Augusto anco si accrebbe. "Senatorum census ampliavit", così attesta Svetonio (in August. cap. 41). "ac pro octingentorum millium summa duodecies H. S. taxavit". All'incontro il Censo Equestre non montava che alla somma di quattrocento mila sesterzj, come tra gli altri antichi Scrittori insegna Marziale coi seguenti versi. Lib. IV. Epigram. 68.

"Praetorem pauper centum sestertia Gaurus

"Orabat cara notus amicitia".

"Dicebatque, suis haec tantum deesse trecentis"

"Ut possit domino plaudere justus eques".

4) Hist. nat. Lib. 33.

5) Non sarà qui fuori di proposito l'aggiungere, che le persone di merito benchè in povertà ridotte non sempre si rimuoveano da' cospicui posti, che occupavano, accadendo bene spesso di trovare chi sovvenendo loro con larghe contribuzioni ne' medesimi li conservasse. In conferma di ciò abbiamo da Tacito (Annal. Lib. 13) che assegnò Nerone al Consolare Valerio Messala annua, e grossa somma di danaro, con cui egli "paupertatem innoxiam sustentavit". E di gran lunga maggiore fu la liberalità di Vespasiano, il quale, come narra Svetonio (in Vesp. cap. 17) "Consulares inopes quingenis sestertiis annuis sustentavit".

nuovamente rimettersi ne' gradi, che già occuparono, e in cui se rimasi fossero tuttochè poveri non avrebbero forse pensato ad esercitarsi in cosa alcuna, perchè stoltamente prevenuti da false idee di nobiltà, cui anche allora credevasi che qualunque benchè onesta e vantaggiosa professione disconvenisse.

Dall' Ordine Senatorio, o sia de' Decurioni si eleggevano d'ordinario i loro Magistrati, i cui nomi non erano da' nomi de' Magistrati Romani punto dissomiglianti. Ebbe Aquileja i suoi Consoli, ovvero Consoli talvolta si nominarono i Quatrumviri di lei. Supremo Magistrato formavano nelle Colonie i Duumviri, o Quatrumviri, come appellavansi "Juri dicundo". Se ne eleggevano due o quattro secondochè più, o meno ampie, e popolose erano le Colonie medesime, in cui essi, al dire del Panvinio, "Consulum, et Praetorum speciem repraesentabant". S'incontrano i Duumviri di Concordia, e i Quatrumviri di Forogiulio, e di Aquileja in più d'uno de' nostri monumenti, da cui pure impariamo, che in esse Città annuo fosse quel Magistrato. E se accadeva, che per fraposte difficoltà a differir si avesse la elezione di esso Magistrato, perchè ciò non tornasse in danno delle pubbliche cose, sceglievano i Decurioni uno, o due Soggetti, che le funzioni del Magistrato medesimo esercitassero sin tanto che tolti di mezzo gli ostacoli far si potesse la suddetta elezione. Di quell' Ufficio, di cui chi era incaricato intitolavasi "Praefectus Juri dicundo", ci conserva tuttavia la memoria una nostra Lapida, in cui si leggono ancora i nomi de' Personaggi, che in Aquileja lo sostennero. Essendo dunque i Duumviri nelle Colonie loro, come i Consoli in Roma, eglino però ebbero in uso di servirsi eziandio de' Consolari ornamenti. Che ciò praticassero fino nei bassi tempi dell' Impero Romano, legge 1) il dimostra del Codice Teodosiano, con cui a Duumviri si proibisce l'alzare fuori del distretto della propria Città "la podestà dei Fasci".

(Continua.)

ALCUNI PODESTA' VENETI

DI ROVIGNO

ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE.

(Continuazione.)

1758-59-60. Domenico Pizzamano q. Alessandro
(Suo ingresso il 1. novembre 1758.)

1) "Duumvirum impune non liceat extollere potestatem Fascium extra metas territorii propriae Civitatis". Theodos. I. Duumvirum 13, c. de Magist. Mun.

Il Senato in Pregadi decretava li 15 ottobre 1759, che fosse eseguita la legge 27 maggio 1692, ed altre in proposito, cosicchè la proprietà dei beni posseduti da Laici non potesse sotto qualunque causa o protesto, e nemmeno per ragione di livello, o per altre, nè per condizioni particolari che fossero state introdotte nei contratti, essere tratta nell'ecclesiastico.

1760-61. Pier Moise Diedo di Bonaventura. (Suo ingresso li 9 marzo 1760.)

1. La Carica di Capodistria Agostin Sorenzo con Terminazione 12 maggio 1760 comandava la vendita al pub.o incanto dei beni stabili delle Scuole Laiche della Provincia, onde impedire gli svantaggi che derivavano dalla coltivazione dei med.mi a proprio conto.

2. La predd.a Carica con Letta 12 sette 1760 permetteva la questua per la Città, onde rimettere un candeliero di argento all'altare di S.a Eufemia, a cui era stato derubato.

3. Avendo questo Consiglio di cittadini intrapreso per conto cassa fondaco l'inalzamento del 2.o solajo del fondaco in Riva-grande senza i voluti incanti, accordato diggià dal Decreto 12 sette 1760; la sud.a carica sopra rimostranza relativa con altro Decreto 2 nov.e di quell'anno tagliava ed annullava il sud.o Decreto, e ne sospendeva il lavoro, per l'effetto degli esperimenti d'asta.

4. Con Letta 9 marzo 1761 la Carica di Capodistria in relazione a Proclama per l'Istria del Magistrato alle Biave, ricercava la vigilanza di questo Podestà, affinché non fossero sbarcati frumenti e farine estere, ma soltanto frumenti e sorghi turchi nostrani, accompagnati da Mandati del sud.o Magistrato, e dalle Fedi correlative dei Parrochi. I quali per Proclama dello stesso Magistrato del 29 successivo maggio dovevano all'oggetto ogni anno nel mese di otte aver presentate nella cancelleria dei rispettivi Podestà queste Fedi giurate dei frumenti e sorghi turchi, che fossero all'incirca nati nelle terre delle loro Pievi, le quali dai Podestà dovevano poi essere spedite ai capitani di Capodistria, e di Raspo.

5. Il Senato in Pregadi deliberava li 21 marzo 1761 sopra Memoriale del Secretario della Religione Gerosolimitana, che riguardo la pretesa della stessa di crediti, di livelli alla commendata di Malta in Rovigno dovuti da Giov. Andrea Mutoni Avvocato in questa Terra, avesse egli, volendo sostenere le sue ragioni, e rivolgersi al Magistrato Sopra Monasteri — ed in quanto agli affittuali di S. Nicolò di Levata in Rovigno, i quali professavano per pretesi risarcimenti d'impianti di viti e di alberi, di non pagare la pigione convenuta, nè di esser tenuti alla rinnovazione delle affittanze triennali — per ciò che spettava a questa rinnovazione, avessero essi a riconoscere il commendatore di allora come proprietario de' Beni fondi, e libero di disporre della triennale affittanza secondo era stato altra volta coi villici di Altura praticato nell'anno 1757 — e così per la pretesa di risarcimento, essendo questo un punto giudiziario, dovessero rivolgersi ai Fori competenti.

6. Il Senato med.o in Pregadi li 2 maggio 1761 rinnovava il divieto, che nessuno senza essere insignito del dottorato conseguito in Padova; potesse d'allora in poi in alcun tempo mai godere alcuna prerogativa, privilegio, beneficio e dignità tanto laica che ecclesiastica, che de jure si competeva a' laureati; nemmeno potesse impiegarsi nel Foro, nè essere ammesso nei Collegi delle Città suddite, nè ricevuto per Vicario, Giudice, Assessore ad alcun Magistrato, o Reggimento giusta la massima; ordinando fosse rimessa copia di questa Ducale, ai pubblici Rappresentanti oltre mare, della terraferma, e Dogado per la sua esecuzione.

7. Il Magistrato alle Biave emanava li 19 maggio 1761 la Terminazione regolativa in generale e particolare per tutti i Fondaci di questa Provincia, estesa in 40 capitoli; e per Rovigno erano, specialmente il 29 sino il 36, coi quali veniva ordinato: che gli stia 157 di frumento dei terratici dovessero essere venduti non più a più basso prezzo; ma egualmente come quello comprato: abolito l'impianto delle Partite del danno sopra le farine vendute a minor prezzo a credito, conservando quelle del pro: prescritto, che sulla restituzione della dispensa a titolo di semina, non in grano, ma per consuetudine in contanti in somma di annue l. 21900, isoldi 6 per stajo fossero in vantaggio del Capitale, e non più del Dispensiere: prescritto, che dal Fondacchiere immancabilmente fossero fatti i saldi al tempo prefisso, o al più dieci giorni dopo, e che in difetto di mesi sei, i loro pieggi fossero pure sottoposti al rigore delle leggi; e così pure i cassieri del soldo, e del frumento, ed i loro pieggi: vietato assolutamente al consiglio in relazione alla Terminazione 1755 (V. 1754-55-56 N.o 5.o) di eleggere Fondacchieri e Cassieri, che non sapessero leggere e scrivere: ordinato che le *Crivelladure* dei frumenti, denominate *Consadure* fossero devolute a beneficio del Fondaco e non più dei Presidenti, ed appaltate al pub.o incanto al maggior offerente: ed in fine vietato di far più prestanza di frumenti — tenuto il Fondaco di Rovigno a corrispondere al Ragionato Revisore per la revisione annuale dei Fondaci della Provincia l. 124.

Riempitura.

1690. Francesco Pasqual. — Sotto il suo reggimento e per sua premura fu fatto il Forno di ragion del Comune in capo alla Contrada Dietro-castello, come dalla seguente iscrizione sulla soglia superiore dello stesso.

CVRA ET SOLLICITVDINE
ILL. ET EXC.^{MI} FRAN.^{CI} PASQUAL
PRAE. MAX. 1690.

Anno 1266.

3. Luglio. Indict. X. Cividale.

Patriarca Gregorio e Conte Alberto d' Istria patteggiano per la spedizione militare contro Capodistria.

(Dal Diplomatario Austriaco del Can. Chmel.

Anno domini millesimo CC. LXVI. Indictione X. die tercio intrante Julio in Austria Ciuitate, in Camera patriarchali. Presentibus venerabilibus viris, dominis Alberto Episcopo Concordiense, Wecelone Abbate Beliniense, Berengero, Preposito Sancti Wodolrici, Magistro Nicolo de Lupic infrascripti domini Patriarche Cancellario, Bernardo de Cucula, Beagnino de Mimilian. Senesio Priccar in Istria, Pwarcutto de Ton testibus et aliis Reuerendus pater dominus G. Patriarcha Aquilegensis et nobilis vir dominus Al. Comes Goritie de spontanea et unanimi voluntate concordēs fuerunt ad inuicem iuxta infrascriptum videlicet, quod si commune Justinopolitanum occasione guerre presentis aut alia occasione offenderent ipsum dominum Comitē aut monerent sibi guerram et facerent sibi aliqua dampna, ipse dominus Patriarcha ad requisitionem ipsius domini Comitē debet mittere nuncium suum vel litteras suas ad dictum ut satisfaciant dicto domino Comiti de offensionibus et dampnis illatis; quod si predictum Commune facere noluerint, idem dominus Patriarcha tenetur et debet inuocare ipsum dominum Comitē et astare sibi bona fide pro uiribus contra eos. E converso autem si Commune predictum occasione presentis guerre vel alia offenderent dictum dominum Patriarcham, prefatus dominus Comes requisitus pro parte ipsius domini Patriarche tenetur et debet astare sibi contra ipsos, et inuare ipsum pro uiribus bona fide. Pro quibus omnibus et singulis attendendis uterque ipsorum dominorum alterutrum obligauit se ad penam mille Marcharum Aquilegensis monete. Et supradictus dominus Patriarche fecit iurare in animam suam dominos Heinricum de Mels, Johannem de Cuian, Aquinum de Varmo et Cononem de Mimilian. et dictus dominus Comes fecit super animam suam iurare dominos Volricum et Volkerum de Reyfemberch et Lupoldum et Jacobum da Ragon, omnia predicta et singula attendere et seruare. Ad maiorem autem huius rei euidētiā dicti domini Patriarcha et Comes duo Instrumenta exinde unius et eiusdem tenoris fieri et Sigilla sua eis apponi fuerunt. Ego Valterus Civitatis Imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et de mandato dictorum dominorum Patriarche et Comitē scripsi et in p.blicam formam redegi. Ego Fridericus de Eberstain Imperiali auctoritate Notarius supradictis omnibus interfui et me subscripsi Signum proprium apponendo.

Anno 1211.

Indizione XIV, Aquileja.

La Badessa del Monastero delle Vergini d'Aquileja concede ad Alberone pievano di Pirano la chiesa claustrale di S. Basso, verso annuo censo:

(Da pergamena originale dell' Archivio Capitolare di Pirano).

Anno Domini millesimo CC · XI Indictione XIII

In presentia rogatorum testium · quorum nomina inferius scribentur Abbatissa Monasterii Sancte Marie de Aquilegia
. ejusdem ecclesie capituli · concessit plebano ecclesie Sancte Georgii de Pirano
confratribus et eorum successoribus · ecclesiam Sancti Bassi · cum omni jure · et omnibus pertinentiis ad eandem ecclesiam pertinentibus · Invisitavitque dominum Adalperum · suo suorumque confratrum nomine recipientem · de predicta Sancti Bassi Ecclesia · ita quod prefatus plebanus · ejusque confratres · eorumque successores in perpetuum habeant · et teneant · predictam ecclesiam · a prefata Abbatissa · ejusque successoribus · solvendo ei suisque successoribus nomine census pro predicta ecclesia · annuatim in dominica sexagesima · C · libras boni olei in castro pirani tantum prefate Abbatisse vel ejus successoribus contingeret quod predicta Abbatissa · aut successores ad prefatam ecclesiam venirent · predicti clerici debeant ei exhibere convenientem honorem · Promisitque prefata Abbatissa · per se suasque successores · quod nunquam privabit predictos clericos · a prenominata ecclesia · nec molestabit atque innovabit eis pactum deinceps · Sub pena et in pena · cadendi ab omni jure que prenominata ecclesia habent.

Actum in claustro prefati monasterii feliciter. Hujus rei testes fuerunt dominus Henricus · Aquilegensis ecclesie archidiaconus · Ermannus aquilegensis · ecclesie canonicus et magister scholarum · Henricus civitatis ecclesie canonicus et Wecelo.

Ego Omnebonum · Regulis Aule · Judex · et Notarius · interfui et hanc cartulam scripsi.

Anno 1152.

VI. Id. Augusti Indict. XV. Venecia.

Bernardo Vescovo di Trieste dona al Monastero di S. Giorgio di Venezia la Chiesa ed il Monastero di S. Maria Nunciata di Capodistria.

(Dalla Nuova Raccolta d'opuscoli Tomo 34. Notizie dei Vescovi di Feltre di M. Rambaldo degli Azoni Canonico ed Avogaro di Treviso.)

In nomine Domini nostri Jesu Christi anno Incarn. ejusdem M. C. quinquagesimo secundo, Indict. XV. VIII Idus Augusti. Regnante Domino Frederico Romanorum Rege Augusto.

Si sanctis et locis venerabilibus digna concedimus munera, anime nostre et predecessorum nostrorum proficuum esse nullatenus dubitamus. Quocirca omnium ecclesie nostre fidelium presentium scilicet ac futurorum comperiat universitas. Qualiter nos quidem Wernardus tergestinus minister per consensum domini nostri Peregrini aquilegie patriarche domum et ecclesiam seu monasterium S. Mariae nunciate, quod est situm in partibus Caprensis Civitatis cum omnibus suis pertinentiis videlicet vineis terris olivetis silvis campis cultis et incultis pratis pascuis aquis aquarumque decursibus cursibus, nec non et famulis libere concedimus tradimus atque donamus prout juste et legaliter possumus Monasterio Sanctorum Martyrum Stephani et Georgii in Venecia. Tibique Paschali predicti Monasterii venerabili Abati tuisque successoribus. Ad laudem et honorem Domini nostri Jesu Christi in perpetuum possidendum. Hac itaque ratione et conventionem contulimus. Quoniam non alicujus pacti vel lucri conditione hoc fecimus quatenus nos aut successores nostri jam ante dictum monasterium Sancti Stephani et Georgii seu Dominum Paschalem venerabilem ejusdem Monasterii Abbatem suosque successores vel fratres de predicta Ecclesia suisque pertinentiis aliquomodo molestare seu inquietare minime presumamus. Sed plenissimam habeant potestatem habendi tenendi fruendi possidendi et quicquid supra in memorata ecclesia et omnibus ejus pertinentiis placuerit faciendi ita tamen ut servitium Domini viventium et mortuorum assiduis precibus et sacrificiis ibidem pro loci qualitate fiat.

Si quis igitur contra hoc nostrum decretum adire vel predictorum aliquid corrumpere seu diminuire vel infringere presumpserit. Auctoritate Dei et Beate Marie semper Virginis Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum ipsum excommunicationis gladio ferimus. Nec minus post hec firmissima et immobilis perpetua maneat donacio. Quod ut verius credatur firmiterque observetur sigilli nostri impressione subtus insigniri manu propria roborantes jussimus.

Henricus Feltrensis Episcopus subscripsi.

Ego Gervineus Episcopus Concordiae laudo et subscripsi.
Warnerius polensis Episcopus subscripsi.
Azo Cenetensis Episcopus subscripsi.
Ego Wernardus tergestinus Episcopus subscripsi.
Ego Januarius nervisinus abas subscripsi.
Ego Oto belunensi Electore subscripsi.
Ego Vitalis tergestinus tabellius subscripsi.
Ego Ripaldus gastaldio subscripsi.
Ego Gostantinus T.
Ego Decerigo T.
Ego Leo T.
Ego Genaro rytis T.
Ego Peregrinus sancte aquilegensis ecclesie patriarche subscripsi et confirmavi.

Data apud Sanctum Marcum in Venecia VIII Idus Augusti.

Anno 1222.

Die V. exeunt. Febr. Indictione X. Pisini.

Mainardo conte di Gorizia, colla cognata sua Contessa di Pisino e col Nipote Conte Mainardo, donano al Monastero di S. Pietro in Selve alcune terre in Rovazolo per rimedio dell'anima del defunto Conte Engelberto.

(Da pergamena dell' Archivio Capitolare di Montona, comunicata dal nob. Sig. March. Francesco de Polesini.)

In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Anno nativitatis ejusdem millesimo ducentesimo vigesimo secundo Indictione decima die quinta exeunte mense Februarii. Ill. presentibus qui dicentur inferius dominus Mainardus Comes de Goritia cum Cognata sua d.na Maitilde Comitissa de Pysino, et cum Nepote suo d.no Mainardo Comite pro se eorumque successoribus vel redib. dederunt Monasterio Sancti Petri de Silva possessiones terrarum quas videbantur abere et possidere in loco qui dicitur *Rowarolo* cum montibus, valibus, silvis, pascuis et cum omnibus eidem loci pertinentibus Coheret, et sic et sic. Ab uno capite coheret cum terris Martini Sponsati, et Stephani de Luciano. Uno latere firmat in via publica. Secundo latere firmat in terris omnibus de Vualta, que possessiones terrarum dictos comites abebant ex parte *D.ne Reicarde de Montona*. Et hoc suprascriptos comites una cum supradicta D.na Maitilde Comitissa fecerunt datum at . . . in manibus D.ni Joannis Abbatis dicti Monasterij et suis Fratribus vel successoribus pro rimedio animae D.ni Engelperti comitis olim defuncti. Taliter dictas possessiones terrarum cesserunt dicto Abati infrascripto Monasterio quod ipse vel suos successores eas non possint vendere, donare, nec alicui in feuda dare, nisi esset causa necessitatis. Quod absit. In restauratione suprascripti Monasteri. Promittentes suprascriptos comites et suprascripta D.na M. Comitissa dictas terras contra omnem hominem Vuarentare defendere cum pro aliquo tempore plus vel minus voluerint sub pena XXII librarum puri et optimi auri.

Actum in Pysino ante Ecclesiam Testes ibi fuerunt rogati D.nus Mainardus G. d.nus Alme-ricus de Montona. D.nus Vuolricus de Gasparis. D.nus Arnoldus . . . Vuolricus et aliis. Ego Mainardus Notarius interfui iussu dictorum dominorum comitum scripsi complevi atque coroboravi.